



COMUNE DI CORTE FRANCA
PROVINCIA DI BRESCIA

----- 0 -----

***REGOLAMENTO GENERALE
SULLE ENTRATE COMUNALI***

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2000
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2007
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 05.04.2016
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21.02.2017
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 09.04.2018*

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, in conformità ai principi dettati dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ART. 2 - REGOLAMENTI SPECIFICI DELLE ENTRATE

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.
2. Le disposizioni dei regolamenti delle singole entrate sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni del presente regolamento in contrasto con le stesse.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

ART. 3 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Nel caso di gestione in economia delle entrate da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate il funzionario responsabile del tributo, qualora previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale e, per le restanti entrate, il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio nominato dal Sindaco.
2. Al funzionario individuato al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; il predetto funzionario sottoscrive ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.
3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52 comma 5 lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 4 - AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale, e dal funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio nominato dal Sindaco negli altri casi, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
2. L'*autotutela* può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.
3. Nel caso l'*autotutela* sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 30 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.
4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:
 - a) vi sia una doppia imposizione;
 - b) vi sia un errore di persona;
 - c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
 - d) il calcolo sia errato della determinazione delle somme dovute;
 - e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolati.
5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa

con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anche anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso; il soggetto obbligato può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

ART. 5 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMORSI DI IMPORTI VALUTATI DI MODICA ENTITÀ

1. Al fine di recuperare efficienza ed economicità di gestione, eliminando procedimenti che richiedono al personale dipendente gravosi adempimenti nonché costose ed improduttive azioni di recupero dei crediti, si considerano di modica entità i versamenti contenuti nei limiti indicati nel seguente prospetto:

| | A | B | C |
|--|----------|----------|----------|
| TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | | | 12,00 |
| I.C.I. | 12,00 | 12,00 | |
| C.O.S.A.P. Permanente | 12,00 | | |
| C.O.S.A.P. Temporanea | 1,20 | | |

I limiti sopra indicati si intendono relativi al solo canone e/o tributo locale al netto di interessi e/o sanzioni.

2. I contribuenti e gli utenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risultante da autodenuncia, da versamento volontario, ovvero da altro atto di auto-liquidazione risulta di importo pari o inferiore ai limiti di cui alla colonna "A" del comma 1.
3. I responsabili dei servizi non attiveranno azioni di recupero né di rimorso (compresi gli atti di liquidazione, rettifica ed accertamento) quando il credito o il debito dell'Ente risulti pari o inferiore ai limiti indicati nella colonna "B" del comma 1.
4. Non si procederà all'iscrizione a ruolo di partite pari o inferiori ai limiti indicati nella colonna "C" del comma 1.

ART. 6 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano, per le entrate tributarie comunali, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449.

ART. 7 - PAGAMENTO RATEALE

1. Il contribuente può richiedere la rateizzazione per il pagamento di entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti.
2. Il pagamento rateale deve essere preventivamente concordato con il Servizio ed autorizzato dal Responsabile di Area.
3. Viene concesso in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
4. Il carico di tributi e/o altri debiti arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese, è ripartito con riferimento ai seguenti limiti:

| PERSONE FISICHE | N. DI RATE | PERSONE GIURIDICHE | N. DI RATE |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Fino a 500 € | 2 rate mensili | Fino a 500 € | Nessuna rata |
| Da € 501 ad € 1.000,00 | 4 rate mensili | Da € 501 ad € 1.000,00 | 2 rate mensili |
| Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | 4 rate bimestrali | Da € 1.001,00 a € 5.000,00 | 6 rate mensili |
| Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | 4 rate bimestrali | Da € 5.001,00 a € 10.000,00 | 6 rate bimestrali |
| Da € 10.001,00 a € 30.000,00 | 6 rate trimestrali | Da € 10.001,00 a € 30.000,00 | 8 rate bimestrali |
| Oltre € 30.000,00 | 8 rate trimestrali | Oltre € 30.000,00 | 8 rate trimestrali |

5. Sull'importo da rateizzare verranno applicati gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento, calcolati su base annua e corrisposti unitamente all'importo rateizzato.
6. Il provvedimento, in caso di accoglimento delle domande, conterrà il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
7. Casi particolari saranno sottoposti alla Giunta Comunale che dovrà esprimere proprio parere motivato con apposito atto deliberativo.
8. In caso di mancato pagamento, anche di una rata entro il termine di pagamento della rata successiva, il debitore, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e le somme dovute saranno inviate a riscossione coattiva, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

ART 8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2000.